



Centro Provinciale Istruzione Adulti
Viale Veneto, 29/A 46100 Mantova
Tel +39 0376 337157 - +39 0376 1590684
Email mnmm11600b@istruzione.it
mnmm11600b@pec.istruzione.it
CF 93068650204 CM mnmm11600b
www.cpiamantova.edu.it

Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti di Mantova

Regolamento d'Istituto

In applicazione della vigente normativa, contenuta nel D.lg.vo 297/1994, L. 241/1990, DPR 275/1999, DPR 249/1998, DPR 235/2007 e successive modifiche, il Consiglio d'Istituto in data 20.12.2017 ha approvato il seguente Regolamento d'Istituto.

PREMESSA

Il regolamento del CPIA di Mantova viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica nonché a quelle parti dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n. 249 24 giugno 1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, vedi Patto Educativo di Corresponsabilità) che hanno rilevanza nel CPIA). Il regolamento tiene conto del fatto che si tratta spesso di un'utenza adulta, che aderisce ai percorsi non per obbligo ma per cogliere un'opportunità.

La corresponsabilizzazione prevede l'assunzione di responsabilità personali da parte degli iscritti - dei genitori per i minori - tramite il patto formativo individuale attivato tra il Centro e i medesimi. Le regole accompagnano gli utenti dal primo contatto per l'iscrizione sino alla loro immissione nei corsi e alla frequenza delle diverse attività. Le regole hanno carattere generale per tutti e intendono coinvolgere l'individuo e il gruppo nella gestione del Centro con l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle attrezzature messe a disposizione nonché nei confronti di tutti i frequentanti a qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi. Le regole più sanzionatorie sono state previste a garanzia del diritto di studio e per la tutela della sicurezza di chi frequenta i nostri corsi con impegno e con grande spirito di sacrificio, oltre che a garanzia di tutto il personale, specie per chi opera con professionalità e motivazione al servizio di una comunità. La finalità principale perseguita è e rimane esclusivamente di tipo educativo e formativo e gli eventuali provvedimenti disciplinari vedranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto della privacy e della difesa che non potranno, comunque, mai prevaricare i diritti individuali e collettivi allo studio e alla sicurezza di tutti.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - La comunità scolastica

La comunità scolastica è composta dagli studenti iscritti al centro, dai docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dal Dirigente scolastico, dai genitori degli alunni minorenni, da tutti coloro che hanno un interesse nei confronti del CPIA.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

I familiari degli Studenti minorenni e/o i tutori, sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei figli e/o delle persone affidate, pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Art. 2 – Accesso

Gli estranei, senza particolari autorizzazioni, possono accedere all'atrio degli edifici e dei punti di erogazione del CPIA, agli Sportelli di segreteria, ai locali riservati ai colloqui col D.S., con D.S.G.A. e con i docenti.

Gli estranei che prestano servizio presso l'Istituto (fornitori ecc.) o coloro che desiderano conferire con personale per ragioni di servizio, possono essere ammessi ai locali solo dopo che è stata avvertita la persona con cui desiderano conferire.

In ogni caso nessun estraneo non autorizzato può accedere alle aule o ai laboratori durante le lezioni e/o esercitazioni.

E' fatto espresso divieto di introdurre animali all'interno degli spazi scolastici, fatte salve le deroghe previste per legge.

Art. 3 – La scuola

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art. 4 - Libertà di espressione

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 5 – Libertà culturale e religiosa

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della lingua del paese d'origine, della cultura e promuove attività interculturali.

Art. 6 – Diritto di partecipazione e di informazione. Diritto alla trasparenza

Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola intervenendo, nell'ambito delle scelte di loro competenza, in termini di organizzazione della scuola e di proposte del materiale didattico.

Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, secondo le indicazioni del Piano dell'Offerta Formativa, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 7 - Assicurazione

Gli studenti iscritti al CPIA sono coperti da polizza assicurativa obbligatoria; il costo è compreso nel contributo dovuto come quota d'iscrizione.

Art. 8 – Vigilanza

Al fine di assicurare la vigilanza sugli studenti, e per motivi di sicurezza, ogni insegnante di turno, nei limiti di tempo e spazio assegnato, è tenuto a controllare che il comportamento degli studenti sia conforme al presente Regolamento e a segnalare eventuali inadempienze.

Art. 8 – Rapporti Docenti – Studenti - Famiglia

Il rapporto tra il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti e gli utenti deve essere trasparente e costruttivo, per favorire l'efficacia delle attività di studio e delle relazioni interpersonali.

Nel caso di Studenti minorenni i familiari/tutori potranno chiedere colloqui ai singoli docenti per essere aggiornati sull'andamento didattico disciplinare degli Studenti.

Gli Studenti maggiorenni avranno cura di mantenere un rapporto dialogico costruttivo direttamente con tutti i docenti dei corsi frequentati.

CAPO II - DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 9 - Rispetto per gli altri

Ogni componente della comunità scolastica ha il dovere di rispettare le convinzioni, i valori e la dignità di tutti coloro che operano nella scuola.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Art. 10– Rispetto per gli ambienti

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture gli strumenti e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono costituisce una mancanza passibile di ammonizione. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, accessori e pertinenze costituisce mancanza grave.

Art. 11 – Risarcimento

Gli studenti individuati come responsabili di danni cagionati agli ambienti, agli arredi, alle attrezzature, ai sussidi didattici e/o ai suppellettili sono tenuti a risarcire i danni, anche involontari.

In caso di studenti minori la responsabilità sarà assunta in capo dalla famiglia/tutore.

Art. 12 – Rispetto per le norme

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento.

In particolare: essi devono conoscere il piano di evacuazione dell'istituto predisposto per il caso di calamità naturali, incendi, ecc. e partecipare con attenzione alle simulazioni relative alla sicurezza.

Art. 13 - Beni incustoditi

L'Istituto non risponde dei beni preziosi o oggetti personali lasciati incustoditi. Sarà cura di ognuno cercare di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di fatti incresciosi anche mediante la vigilanza e la segnalazione di eventuali mancanze agli insegnanti e/o al personale della scuola.

CAPO III - FREQUENZA

Art. 14 - Frequenza e impegno

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti altresì alla puntualità ed alla presenza. L'ingiustificata assenza durante l'ora di lezione, come l'uscita dalla scuola senza autorizzazione o l'entrata in ritardo, costituisce mancanza grave.

Art. 15 - Ingresso degli studenti

Si accede all'ambiente scolastico solo un minuto prima dell'inizio delle lezioni. In assenza del personale docente è vietato l'accesso alle aule.

Gli studenti sono tenuti a recarsi in aula all'orario prestabilito.

Dopo l'inizio delle lezioni saranno ammessi in aula solamente coloro che, per particolari circostanze, avranno chiesto di entrare in ritardo.

Di norma non sono ammessi ingressi in ritardo se non per valide e motivate ragioni e senza carattere di continuità.

Gli alunni minori che hanno necessità di accedere ai locali della scuola prima dell'inizio delle lezioni, possono farne richiesta al referente di sede, tramite lettera firmata dai genitori o dai tutori. La richiesta potrà essere accolta solo in caso di personale disponibile alla sorveglianza.

Art. 16 –Validità del periodo didattico

Affinché un percorso del primo periodo didattico (cfr. c. 4 art. 6 DPR 263/12) sia valido, è necessaria la frequenza del 70% dell'orario personalizzato. Sono possibili deroghe come da indicazioni ministeriali, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti.

Art. 17 – Giustifiche

Le giustificazioni delle assenze dalle lezioni da parte degli alunni minorenni vanno presentate all'inizio delle lezioni. Le assenze, quale ne sia il motivo, devono essere giustificate sull'apposito libretto individuale o su un quaderno, dai genitori – o da chi ne fa le veci. La giustificazione è valida se sottoscritta da chi ha depositato la firma al momento dell'iscrizione.

- Nel caso in cui il corsista minorenne non presenti alcuna giustificazione, egli potrà essere ammesso con riserva dal Dirigente Scolastico o dal referente di sede e, contestualmente, la scuola informerà i genitori (o tutori) per la regolarizzazione dell'assenza.

Art. 18 – Assenze prolungate

Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e/o a comunicare per iscritto eventuali assenze prolungate o la necessità di dover interrompere il corso di studi. In quest'ultimo caso lo studente (la famiglia/il tutore in caso di alunno minorenni) provvederà al ritiro formale.

Una volta constatato il prolungamento ingiustificato dell'assenza, in caso di irreperibilità dello studente, la segreteria provvederà al deprezzamento d'ufficio.

Art. 19 – Comportamento

Chiunque dei corsisti permanga nei corridoi durante le ore di lezione è passibile di ammonizione. È da evitare il riversarsi nei corridoi alla fine di ciascuna ora di lezione, durante il cambio dei docenti e durante la pausa. L'autorizzazione ad uscire dall'aula durante l'ora di lezione è data dal Docente a non più di un alunno per volta, e solo per inderogabili esigenze; prolungare senza motivo l'uscita dalla classe costituisce una mancanza.

- Gli studenti devono evitare comportamenti inadeguati passibili di ammonizione che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica in genere, come ad esempio disturbare la lezione chiacchierando, mangiando o alzandosi dal banco senza autorizzazione.
- Costituisce mancanza grave interrompere o impedire con comportamento non corretto la lezione.
- Gli studenti sono tenuti a mantenere pulite le aule, collaborando con il personale per il mantenimento dell'igiene, non mangiando o bevendo in classe; sono tenuti ad evitare di consumare bevande al di fuori dello spazio attiguo alla macchina distributrice. Tutti i frequentanti rispettano gli spazi comuni, interni ed esterni alla scuola.

Art. 20 – Strumenti elettronici

È vietato in classe, ai sensi della C.M. n. 30 del 15.03.2007 e della Direttiva ministeriale n. 104 del 30.11.2007, l'uso di telefoni cellulari, macchine fotografiche, videofonini e apparecchi elettronici. Tali strumenti devono essere tenuti spenti.

È pertanto passibile di ammonizione è l'uso del telefono cellulare o l'indossare auricolari durante la lezione.

È consentito l'utilizzo di apparecchiature elettroniche durante le lezioni per motivi didattici, solo se preventivamente autorizzato dal docente.

L'uso del cellulare può essere concesso in deroga alla normativa vigente, solo ai frequentanti adulti che abbiano particolari esigenze (ad esempio: reperibilità lavorativa, seri motivi di famiglia, ecc.). In caso di necessità è comunque richiesto l'uso della suoneria in modalità silenziosa. L'utente, precedentemente autorizzato, avrà cura di uscire dall'aula qualora sopraggiungessero impellenti necessità di comunicare con l'esterno. È assolutamente vietato pubblicare fotografie e/o video senza il consenso degli interessati (dei genitori per i minori). La pubblicazione priva di consenso determina violazioni di tipo amministrativo e di tipo penale.

Art. 21 – Uscita anticipata

Solo in casi eccezionali i genitori degli alunni minorenni possono chiedere l'uscita anticipata dei propri figli dalla scuola.

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico per l'autorizzazione.

Gli alunni minorenni possono ottenere l'autorizzazione ad uscire anticipatamente dalla scuola solo se accompagnati dai genitori/tutori o da adulti muniti di apposita delega e in possesso di idoneo documento di identità.

Art. 22 – Patto Formativo Individuale

Al termine della fase di accoglienza, lo studente maggiorenne sottoscrive con il Centro il Patto Formativo Individuale nel quale vengono registrati i dati salienti del percorso formativo (cartaceo o telematico). Nel caso di minori, il Patto viene sottoscritto anche da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Il rispetto del Patto Formativo è vincolante per l'ammissione all'esame finale nei corsi volti al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 23 – Divieto di fumo

In tutti i locali e nelle aree di pertinenza è vietato fumare. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. In caso di infrazione, l'addetto alla vigilanza sul fumo (Referente di sede) procede con le sanzioni previste dalle norme in vigore.

CAPO IV – DEMOCRAZIA INTERNA

Art. 24 – Principi Generali

La partecipazione alla gestione della scuola da parte delle diverse componenti è regolata in conformità della normativa vigente. All'interno delle assemblee sarà garantita la massima libertà di espressione secondo i principi sanciti dalla Costituzione.

Art. 25 – Organismi democratici

La partecipazione alla vita democratica della scuola avviene attraverso:

- La componente studentesca nel Consiglio di Istituto
- La componente studentesca nella Giunta Esecutiva
- La componente studentesca nel Consiglio di Classe
- Il Comitato Studentesco
- Assemblee dei Genitori
- La componente studentesca nell'Organo di Garanzia

Art. 26 – Rappresentanti d'Istituto

I Rappresentanti d'Istituto sono otto; sono eletti annualmente dagli studenti iscritti nell'anno in corso. Esercitano il loro ruolo senza vincolo di mandato ed agiscono in vista del conseguimento esclusivo delle finalità del Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti.

I Rappresentanti d'Istituto:

- Partecipano in modo assiduo, propositivo, collaborativo e deliberativo, al Consiglio d'Istituto
- Partecipano al Comitato Studentesco
- Partecipano alla Giunta Esecutiva

Art. 27 – Rappresentanti di Classe

I rappresentanti di classe sono due. Sono eletti ogni anno dagli studenti della classe di cui fanno parte. Rappresentano la componente studentesca nei Consigli di classe ed esercitano il loro ruolo nel pieno rispetto della volontà maggioritaria della classe di appartenenza.

I rappresentanti di classe:

- Partecipano al Consiglio di classe
- Partecipano al Comitato Studentesco

Art. 28 – Comitato Studentesco

Fanno parte del Comitato Studentesco un rappresentante per ogni classe e la componente studentesca del Consiglio d'Istituto. Il Comitato Studentesco si rinnova ogni anno.

Art. 28 – Giunta Esecutiva

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 *del* 15 luglio 1991 e dell'art. 8 *del* Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); un docente, due alunni maggiorenni e un rappresentante del personale, individuati dal consiglio d'istituto tra i suoi componenti.

La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere

Art. 29 – Consiglio d'Istituto

Il consiglio d'istituto del Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti di Mantova è costituito da 19 membri: il dirigente scolastico; 8 docenti; 8 studenti; 2 rappresentanti del personale. Dura in carica 3 anni, con esclusione della componente studentesca che si rinnova ogni anno.

Il consiglio d'istituto è l'**organo collegiale di governo** dell'istituzione scolastica.

Art. 30 – Assemblee dei Genitori

Nonostante gli utenti del CPIA siano prevalentemente adulti, è concesso ai genitori degli alunni minorenni, costituirsi in assemblea e proporre agli Organi collegiali del Centro, attività, argomenti, tematiche da trattare. In tal modo è data la possibilità di contribuire fattivamente alla organizzazione delle attività del Centro.

Art. 31 – Organo di Garanzia

In attesa di ulteriori disposizioni in merito, l'Organo di Garanzia d'Istituto è presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico ed è composto da due docenti del Centro Provinciale dei Istruzione degli Adulti di Mantova, designati dal Consiglio d'Istituto, uno studente eletto dalla componente studenti del Consiglio d'Istituto al proprio interno. L'organo di Garanzia si rinnova ogni anno in seguito al rinnovo della componente alunni. Se l'Organo di Garanzia è chiamato a pronunciarsi su un ricorso rispetto al quale uno dei suoi membri è direttamente o indirettamente parte in causa (incompatibilità) il Consiglio d'Istituto nomina un membro supplente.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia dell'Istituto è ammissibile un ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'art. 5 (impugnazioni) dello Statuto delle studentesse e degli Studenti.

CAPO V - SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli Studenti. Per esse sono previste, oltre a possibili conseguenze sulla valutazione del comportamento, anche appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, causata dal loro comportamento, per impedire il reiterarsi di tali atteggiamenti e favorire la correzione, nonché la riparazione dei danni cagionati.

La presente sezione del Regolamento recepisce quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998 e successive modifiche DPR 235/2007).

Principi Generali

Poiché la frequenza ai percorsi del CPIA è un'opportunità rivolta ad adulti o studenti minorenni che rientrano nei percorsi di formazione ed istruzione, svincolata, comunque, da qualsivoglia obbligo scolastico, gli atti e/o comportamenti che mettano a rischio la sicurezza individuale o collettiva, o la tutela in materia di privacy possono essere motivo di esclusione e/o sospensione dai corsi.

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare e quella penale sono personali.
- La responsabilità civile grava su chi ha commesso il fatto o su chi è responsabile ai sensi di Legge.
- Lo Studente che viene indicato come responsabile del fatto atto commesso, è invitato dall'autorità competente ad esporre le proprie ragioni.
- Lo Studente ha diritto ad essere ascoltato a sua difesa e, per mancanze più gravi, di farsi eventualmente assistere da una persona di propria fiducia.

Art. 31 – Sanzioni Disciplinari

Si riporta un elenco – non esaustivo – di comportamenti sanzionabili e relativi organi competenti ad irrogare le sanzioni.

Comportamento sanzionabile	Sanzione disciplinare	Organo competente a irrogare la sanzione
Parziale inadempimento dei doveri scolastici.	Ammonizione verbale.	Docente.
Inadempimento grave dei doveri scolastici.	Annotazione sul registro e informazione alla famiglia con firma per presa visione.	Docente.
Comportamento dello studente che turba il regolare andamento delle lezioni es. uso del cellulare ed altro.	Annotazione della mancanza nel registro.	Docente.

Assenza ingiustificata.	Annotazione sul registro e informazione alla famiglia con firma per presa visione.	Docente o Referente di sede.
Fumo in spazi non autorizzati.	Multa.	Referente di sede.
Atti contrari al pubblico decoro.	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico.
Furto o danneggiamento.	Sospensione fino a 15 gg commutabile in attività in favore della comunità scolastica.	Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico.
Diffusione di immagini carpite senza consenso (particolarmente grave se riferiti a minori) con videofonini, fotocamere e videocamere.	Sospensione fino a 15 gg commutabile in attività in favore della comunità scolastica. Denuncia alle autorità competenti di PS.	Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico.
Diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e/o alcolici.	Sospensione da 15 gg ad eventuale allontanamento definitivo dalla scuola.	Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico.
Violenza fisica.	Sospensione da 15 gg ad eventuale allontanamento definitivo dalla scuola. Denuncia alle autorità competenti di PS.	Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico.
Commissione di reati e/o sussistenza del pericolo per l'incolumità delle persone.	Sospensione da 15 gg ad eventuale allontanamento definitivo dalla scuola. Denuncia alle autorità competenti di PS.	Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico.
In caso di studenti maggiorenni che turbano il regolare andamento delle lezioni	Sospensione da 15 gg ed eventuale allontanamento definitivo dalla scuola. Denuncia alle autorità competenti di PS.	Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico

Nel caso di atti e/o comportamenti che violano le norme del codice penale e/o civile si provvederà tempestivamente alla denuncia alle autorità competenti. In casi di particolare gravità il Dirigente scolastico è chiamato a prendere provvedimenti anche straordinari, a tutela dell'incolumità delle persone. In questi casi è necessaria la collaborazione dei docenti e del collaboratore scolastico per la contestualizzazione degli episodi accaduti.

Art. 32 – Impugnazioni avverso sanzioni

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti o da parte di chi ne abbia interesse, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di garanzia che decide entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 33 – Capo d'Istituto

Il Capo d'Istituto è tenuto a far rispettare il presente Regolamento.

Il Capo d'Istituto avverte il Consiglio di Istituto qualora verifichi la necessità di modifiche del presente Regolamento.

Art. 34 – Modifiche al Regolamento

Il Consiglio d'Istituto può apportare modifiche al presente Regolamento con voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora dal calcolo dei due terzi risulti una cifra con decimali, si arrotonderà all'intero successivo.

Delibera n. 67 del 10 dicembre 2018.